APPELLANTI

avverso la Sentenza del Tribunale di Viterbo in data 27/1/2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F. A. E F. B. venivano tratti a giudizio del Tribunale di Viterbo per rispondere,

II F.A.

a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 594 commi 1 e 4, 612 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore e il decoro del fratello F. Vi. e minacciato allo stesso ingiusti danni, rivolgendo allo stesso, alla presenza di lui e di altre persone, frasi e parole del seguente tenore: "cornuto, ladro, delinquente, hai rubato alla famiglia, mangiapensioni, devi morire, se vieni alla mia falegnameria ti faccio la testa di legno, non capisci un cazzo, sei un deficiente mentale, pazzo";

in Canepina, in epoca anteriore e prossima al 12 aprile 2002

b) del reato p. e p. dagli artt. 612 commi 1 e 2 C.P. in relazione all'art. 339 C.P. e 56, 582, 585 e 577 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato un ingiusto danno al fratello F. Vc. pronunziando la frase: "ti ammazzo" mentre impugnava una mazzetta di ferro, da considerare arma, e faceva l'atto di colpire il congiunto ed altresì posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni al suddetto fratello che colpiva reiteratamente con la mazzetta di ferro di cui sopra sulle braccia e sulle

spalle, non pervenendo al proprio fine per causa estranea alla propria volontà; con le aggravanti, per il secondo reato, di aver commesso il fatto ai danni del proprio fratello e facendo uso di uno strumento atto ad offendere il cui porto è vietato senza giustificato motivo;

c) del reato p. e p. dall'art. 4 commi 2 e 3 Legge n. 110/1975 per avere portato fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo, una mazzetta in ferro, successivamente usata per realizzare le condotte descritte sub b);

in Canepina, ai primi di febbraio 2002

La F.B.

d) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 594 commi 1 e 4, 612 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore e il decoro di F. Vi. zio paterno, e minacciato allo stesso ingiusti danni, rivolgendo allo stesso, alla presenza di lui e di altre persone, frasi e parole del seguente tenore: "ve faccio un bucio de culo grosso così, disgraziati, ladri, voi non siete miei zii, bastardo devi morire";

in Canepina, fino al 12 aprile 2002

Con sentenza in data 27/1/2006 il Tribunale di dichiarava F.A.

E F. B. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi a), b) e d) della rubrica e, in concorso di attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate condannava il F.A. I alla pena di mesi 2 e gg. 15 di reclusione sostituiti con al pena pecuniaria di € 2850 di multa e la F.B. alla pena di € 250 di multa concedendo a quest'ultima il beneficio della non menzione.

Gli imputati venivano inoltre condannati in solido al risarcimento del danno, al pagamento di un provvisionale ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Il F.A. veniva assolto dalla imputazione di cui al capo c)

perché il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa degli imputati deducendo i seguenti motivi :

- 1 dichiarazione di improcedibilità della azione penale per difetto di querela in ordine ai reati di cui al capo A)
- 2 assoluzione dal reato di tentate lesioni di cui al capo b) per aver l'imputato agito in istato di legittima difesa e dal reato di minacce perché il fatto non sussiste.
- 3 assoluzione della imputata in presenza della scriminante della provocazione: poco prima dei fatti F. An. aveva scardinato una ringhiera installata all'interno della propria abitazione dal padre della imputata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello è infondato e va pertanto respinto.

L'atto di querela proposto dalla parte lesa fa infatti riferimento ad una serie di comportamenti ingiuriosi e minatori posti in essere dagli imputati - secondo il querelante – nel corso degli anni e sino alla data della querela medesima : questa pertanto deve ritenersi senz'altro tempestiva in ordine a fatti verificatisi fino a tre mesi prima della sua proposizione e quindi anche a quelli di cui al capo B) della rubrica verificatisi nel febbraio precedente.

Passando al merito ritiene la Corte ,quanto al capo A) contestato al F.A. che le ingiurie vadano scriminate ai sensi dell'art. 599, 2° c. C.P.: emerge invero dagli atti che tra il prevenuto e la parte lesa era in corso da tempo una situazione di grave conflitto che giustifica lo stato d'ira determinata dal



fatto ingiusto altrui. Peraltro la B.L. ha affermato che il F. Vi. assieme ad altri fratelli aggredivano continuamente il prevenuto anche in occasione di lavori di manutenzione che egli effettuava sulla sua abitazione, il che induce a ritenere sussistente anche il requisito, ragionevolmente concepito, della subitaneità della reazione offensiva addebitata all'imputato (vedi deposizione B.L. a pg. 17 della trascr. dell'udienza 4/7/2005).

Non sussiste inoltre il reato di minacce posto che la frase minatoria addebitata al prevenuto fu formulata, a quanto risulta, condizionatamente: " se vieni alla mia falegnameria... ecc".: la minaccia condizionata non integra come è noto la fattispecie contestata essendo al sua efficacia intimidatoria subordinata ad un comportamento della presunta parte lesa che la stessa può facilmente evitare.

Il F.A. va quindi assolto dal reato di ingiurie perché il fatto non costituisce reato ricorrendo la scriminante citata e dal reato di minacce egualmente perché il fatto non costituisce reato.

Per ciò che attiene al reato di lesioni di cui al capo B) rileva la Corte come risulti accertato, in primo luogo, che il prevenuto non colpì il F.V.

: tanto appare provato, sulla scorta anzitutto, del contenuto della querela proposta dalla parte lesa in cui si parla di minacce profferite con una mazzetta e non di colpi subiti con la stessa ed, in secondo luogo della considerazione che, ove il effetti il F. Vi. fosse stato attinto da colpi di mazzetta avrebbe sicuramente riportato lesioni di considerevole entità che non avrebbe dubitato di farsi refertare.

Sicché il gesto che viene addebitato all'imputato, in assenza di concreti elementi di prova ed in particolare di effettive lesioni, appare più una minaccia che un tentativo di lesioni: peraltro il teste F.O. ha affermato nel corso della sua escussione che il prevenuto nell'occorso aveva in mano un piccolo bastone – e non quindi una mazzetta- raccolto sul posto con cui "faceva ingiunzioni".

Ly

Il prevenuto va quindi assolto dal reato di tentate lesioni perché il fatto non sussiste e va ritenuto colpevole del reato di minaccia ("ti ammazzo") aggravata dall'uso di uno strumento atto ad offendere, bastone o mazzetta che sia.

Per quanto attiene alla posizione della F.B., va anzitutto rilevato come la frase alla stessa attribuita " ve faccio un bucio di culo grosso così" non potesse essere ragionevolmente percepito come una minaccia, non solo per il suo contenuto che più si addice al fraseggiare aggressivo di un uomo, ma anche perché proveniva da una donna ed era diretta a più uomini il che la rendeva assolutamente inattendibile come minaccia: la frase aveva, a giudizio della Corte un semplice intento ingiurioso.

E come ingiuria ,essa va, assieme alle altre profferite nell'occorso, scriminata ai sensi dell'art. 599. 2° c. C.P. :il F.A. aveva poco prima rotto dei mattoni che erano stati portati sul posto dal fratello per ristrutturare il suo bagno . Quanto precede aveva causato la comprensibile reazione verbale della che aveva usato nei confronti del **F. A**、*** predetto le frasi di cui alla imputazione : in tal senso hanno deposto, sia il F. 0. sia la B.L. va quindi assolta dal reato di ingiurie perché Ŧ.B.

La \mp . B. va quindi assolta dal reato di ingiurie perché il fatto non costituisce reato ricorrendo la scriminante della provocazione di cui all'art. 599, 2° c. C.P..

PQM

Visto l'Art. 605 C.P.P.

In riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo in data 27/1/2006

A.

appellata da F.A. E F.B. assolve gli stessi dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi A) e D) perché il fatto non costituisce reato e dalla imputazione di cui al capo B) limitatamente al reato di lesioni perché il fatto non sussiste.

Determina la pena per il residuo reato di minaccia aggravata contestato al F. A. sub B), con le attenuanti generiche prevalenti, in € 20 di multa.

Condanna il F.A. alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza della parte civile per questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 1575 di cui € 1400 per onorari oltre ad IVA e CPA..

Conferma nel resto.

Gg 30 per il deposito della motivazione.

ROMA 27/3/2009

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Ogoi, 22 APR 2000